

contributo  
unificato  
ESTRATTO



**ORIGINALE**

18248/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

Opposizione  
ad  
esecuzione -  
Fondo  
patrimoniale  
-  
Anteriorità  
del credito  
azionato -  
Irrilevanza  
- Condizioni

R.G.N. 13597/2008

Cron. 18248

Rep. 3236

ha pronunciato la seguente

Ud. 04/06/2014

**SENTENZA**

PU

sul ricorso 13597-2008 proposto da:

, elettivamente domiciliati in ROMA,  
, presso lo studio  
dell'avvocato , che li rappresenta e  
difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

elettivamente

domiciliata in ROMA,  
studio dell'avvocato

presso lo  
, rappresentata e

2014

1434

difesa dall'avvocato  
margine del controricorso;

giusta procura a

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 127/2007 del TRIBUNALE DI  
depositata il

01/06/2007 R.G.N. 809/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/06/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO  
DE STEFANO;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso p.q.r.

## Svolgimento del processo

1. I coniugi \_\_\_\_\_ ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 127 del dì 1.6.07 della sezione distaccata del tribunale di \_\_\_\_\_ con cui è stata rigettata l'opposizione del primo contro l'esecuzione immobiliare ai suoi danni intrapresa - dal padre del primo, \_\_\_\_\_, usufruttuario del bene poi mancato ai vivi, al quale è succeduta l'erede \_\_\_\_\_ - per un ingente credito per risarcimento del prolungato abusivo godimento dello stesso immobile la cui nuda proprietà era stata donata al primo, siccome da loro costituito in fondo patrimoniale con atto del 25.10.93.

Per quel che qui ancora interessa, il tribunale, adito con ricorso depositato il 9.9.05, dopo avere affermato in motivazione l'inammissibilità della riunita opposizione di terzo dispiegata da \_\_\_\_\_ in merito ad altro cespite pure pignorato, ma per il quale vi era stata rinuncia del precedente, rigettò l'opposizione ritenendo, una volta affermata l'inerenza diretta del credito alle esigenze del fondo patrimoniale, decisiva l'anteriorità di questo rispetto alla costituzione del fondo.

Resiste con controricorso \_\_\_\_\_ e, per la pubblica udienza del 4.6.14, il solo \_\_\_\_\_ deposita altresì memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

### Motivi della decisione

2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dalla controricorrente in relazione al regime di impugnabilità

delle sentenze rese su opposizioni all'esecuzione o di terzo nel periodo di vigenza del testo dell'art. 616 cod. proc. civ. introdotto dall'art. 14 legge n. 52/06.

Infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, il regime di impugnazione di una sentenza - e cioè la facoltà di impugnativa, i modi ed i termini per esercitarla - resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione; pertanto, se la sentenza sull'opposizione dispiegata ex artt. 615 o 619 cod. proc. civ. è stata pubblicata fra il 1.3.06 ed il 4.7.09, qualunque sia l'epoca di instaurazione del processo, non è più ammissibile il rimedio dell'appello in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., come introdotto dalla l. 52/06 (senza alcuna disciplina transitoria), ma solo quello del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 co. 7 Cost. (Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17321; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3025; Cass. 7 novembre 2012, n. 19273; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2972; Cass. 7 novembre 2013, n. 25055; Cass., ord. 15 ottobre 2013, n. 23391; Cass., ord. 31 gennaio 2014, n. 2105; Cass., ord. 20 febbraio 2014, n. 4117; Cass., ord. 21 marzo 2014, n. 6757).

3. Sempre in via preliminare, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l'art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, l'interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27

gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574).

4. Vanno a questo punto esaminati partitamente i motivi di doglianza, a cominciare dal primo.

4.1. Questi i termini della questione.

4.1.1. Con il motivo in esame i ricorrenti si dolgono di "violazione e falsa applicazione degli art.li 168-170-2901 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione", sostenendo (in ricorso alla pag. 3 - decima e diciassettesima riga - ed alla pag. 8) essere intervenuta la donazione prima del matrimonio ed incentrando la loro analisi sull'esclusività del rimedio dell'azione revocatoria in ogni caso in cui, come nel presente, il credito fosse anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale; e concludono coi quesiti del seguente testuale tenore: "A- i beni immobili costituenti il fondo patrimoniale, istituito ai sensi dell'art. 167 c.c., possono essere oggetto di esecuzione espropriativa ai sensi dell'art. 170 c.c. nel caso in cui il fondo stesso è costituito successivamente la formazione dell'obbligazione della cui esecuzione si tratta? B- l'azione esecutiva promossa contro il debitore per obbligazioni da questo contratte antecedentemente il suo matrimonio, può aggredire i beni costituenti il fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. istituito dal debitore successivamente il suo matrimonio? C- ritenuta la costituzione del fondo patrimoniale atto dispositivo dei beni da parte del debitore, ricorre il

rimedio degli art.li 2901-2902 c.c. avverso l'atto pregiudizievole del vantato diritto?".

4.1.2. La controricorrente contesta la fondatezza della tesi dell'esclusività, quale rimedio per i titolari di ragioni di credito anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, dell'azione revocatoria, sviluppando ulteriori argomentazioni a sostegno dello scostamento, già operato dal giudice del merito, da Cass. 3251/96 (che aveva esteso il divieto di pignorabilità dei beni in fondo patrimoniale anche per crediti antecedenti alla costituzione del fondo stesso) ed auspicando il superamento del relativo approdo ermeneutico.

4.1.3. La gravata sentenza, dal canto suo, si diffonde nella disamina delle ragioni in base alle quali discostarsi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (segnatamente, da Cass. 9 aprile 1996, n. 3251) per affermare la non estensione del divieto di espropriabilità di cui all'art. 170 cod. civ. alle fattispecie in cui sia azionato un credito anteriore alla costituzione del bene in fondo patrimoniale; e si richiama alla giurisprudenza di merito che ha identificato, quale immancabile presupposto per l'operatività delle esenzioni previste dall'art. 170 cod. civ., l'antiorità della costituzione del fondo patrimoniale rispetto al sorgere del credito per il cui soddisfacimento si agisce esecutivamente.

4.1.4. Nella memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., soprattutto ai paragrafi 3 ss. (a partire dalla pagina 6), il solo argomenta lungamente sulla natura e sulla funzione del fondo patrimoniale, per poi

ribattere alle argomentazioni di controparte in ordine ai presupposti per l'espropriabilità dei diritti reali in esso costituiti, segnatamente sostenendo trovare le ragioni creditorie fondamento in un atto di donazione paterna che non aveva certo previsto la strumentalità del bene. E richiama la giurisprudenza di legittimità in punto di onere della prova e di estensione del regime di inespropriabilità anche ai crediti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale; per poi sostenere, in conclusione, avere mancato di motivare il giudice del merito sulla formazione dell'obbligazione e su tutti gli altri presupposti per procedere *in executivis*.

4.2. Ora, la peculiarità della fattispecie (quale si evince dall'accertamento in fatto, non adeguatamente contrastato dai ricorrenti, contenuto al capoverso della terza facciata della gravata sentenza) sta in ciò, che il credito azionato in via esecutiva - facente capo al defunto - ha ad oggetto il risarcimento del danno cagionato dall'abusivo godimento, da parte dell'esecutato che vi ha abitato con la consorte, di quel bene la cui nuda proprietà era stata donata dal creditore riservatario dell'usufrutto in tempo anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.

Poiché non è dato dal ricorso evincere - al di là di alcuni generici e pertanto inservibili richiami alla documentazione in atti, di cui manca però (in violazione del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.) l'invece indispensabile trascrizione ed indicazione della sede processuale di produzione - diversi ed appaganti riscontri

degli elementi costitutivi del diritto azionato in via esecutiva, ne consegue l'intangibilità, in questa sede, di due presupposti di fatto - a fronte della costituzione del fondo patrimoniale in data 25.10.93 - posti dalla gravata sentenza a base della decisione:

- un primo (v. quinta facciata, quarto periodo della sentenza di merito), che il credito azionato (e non l'usufrutto, non essendosi a questo riferito il tribunale) è maturato a partire dall'ottobre 1983: affermazione per contestare efficacemente la quale sarebbe stato indispensabile riprodurre il testo del titolo esecutivo azionato, il quale costituisce, per il giudice dell'esecuzione, giudicato esterno, da documentarsi dal ricorrente che ne contesta l'interpretazione o la lettura;

- un secondo (ultimo periodo della terza facciata), che entrambi i coniugi avevano poi utilizzato l'immobile, non rilevando se anche per un intervallo temporale cospicuo (come potrebbe arguirsi dall'entità della condanna e dalla data della sua pronuncia in rapporto a quella della donazione con riserva di usufrutto, delle nozze e della costituzione del fondo).

Il credito per il quale si è agito *in executivis* non sorge, allora, stando alla ricostruzione in fatto operata nella gravata sentenza, in virtù della donazione, ma del concreto abusivo diretto sfruttamento del bene da parte dei coniugi (il donatario della nuda proprietà e sua moglie), con contemporanea indebita compressione dei diritti di godimento o fruizione dell'usufruttuario; e, siccome relativo ad una condotta permanente, matura per tutta la



durata della condotta stessa che ne è il fatto costitutivo. In definitiva, il credito non è anteriore alla formazione della famiglia, ma si riferisce ad un periodo in parte, ma preponderante, anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale ed in parte successivo.

In ogni caso, il credito stesso - a prescindere e cioè prima ancora da un tale sviluppo temporale - era effettivamente inerente, siccome relativo al risarcimento del prolungato e permanente abusivo godimento del bene - oggetto del fondo patrimoniale e che è stato poi pignorato - da parte proprio dei coniugi e quindi della famiglia da loro formata, ai bisogni di questa.

4.3. Tale conclusione è, del resto, inequivocabilmente raggiunta dalla stessa gravata sentenza, per la quale il debito, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione, "ha inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari" (v. terzo periodo della quarta facciata): ciò che è perfino ovvio, visto che l'obbligazione si origina dal fatto della protratta occupazione - indebita, ma - abitativa del bene costituito in fondo patrimoniale proprio da parte dei componenti della famiglia.

4.4. Così inquadrata la censura e rapportata a tali fatti, è evidente la sua infondatezza.

Invero, in una fattispecie così strutturata è decisiva e dirimente, in quanto logicamente preliminare e raggiunta dalla gravata sentenza in base a considerazioni non qui revocabili in dubbio anche per i visti difetti di autosufficienza del ricorso, la circostanza dell'asserita inerenza del credito ai bisogni della famiglia.

Ma allora diviene irrilevante l'approfondimento della ulteriore questione, su cui invece si diffonde la gravata sentenza - e conseguentemente si concentrano i ricorrenti - dopo la chiara conclusiva affermazione dell'inerenza del credito ai bisogni della famiglia, dell'epoca di insorgenza di esso: per giungere essa ad escludere dal beneficio dell'esenzione dall'espropriazione i casi di crediti anteriori alla costituzione del fondo.

4.5. Ora, l'art. 170 cod. civ. statuisce che "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"; ed al riguardo bene si sostiene non solo - con affermazione peraltro contrastata - che l'istituto integri un divieto di espropriazione avente natura di eccezione al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, ma comunque che un tale divieto si basi sulla necessaria coesistenza di almeno tre presupposti (della cui prova è onerato l'esecutato: da ultimo, v. Cass. 5 marzo 2013, n. 5385, ovvero Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011):

- di un elemento formale, cioè della rituale annotazione a margine del registro di stato civile;

- di un elemento oggettivo, cioè l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia;

- di un elemento soggettivo, cioè la consapevolezza del creditore di tale estraneità.

È ben vero che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è costante nell'escludere, nonostante il tenore testuale della norma e con l'evidente scopo di garantire la

operatività concreta possibile all'istituto in preponderante tutela delle esigenze della famiglia, la rilevanza dell'elemento soggettivo - ai fini dell'operatività del divieto di espropriazione - in caso di credito extracontrattuale e perfino in caso di credito anteriore: giungendo così ad escludere l'assoggettività ad espropriazione dei beni oggetto di fondo patrimoniale pure per i crediti extracontrattuali (da ultimo, Cass. 5 marzo 2013, n. 5385).

Ma il medesimo approdo ermeneutico, sia per l'insuperabilità del relativo argomento testuale che in coerenza con la funzione stessa dell'istituto, esige pur sempre - o, se non altro, postula senza dubbio o per implicito - la compresenza almeno degli altri due elementi, quello formale (sul quale, tra le ultime, v. pure Cass. 16526/12 e Cass. 27854/13) e quello oggettivo.

In tal modo, pure il credito extracontrattuale è ammesso a soddisfacimento sui beni in fondo patrimoniale, purché sussista una relazione tra il fatto generatore (o fonte generatrice) e le esigenze familiari (Cass. 18 luglio 2003, n. 11230; Cass. 5 giugno 2003, n. 8991); ed intese poi queste ultime in senso relativamente ampio, quali quelle volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. n. 134/84, Cass. n. 11683/01, Cass. n. 15862/09, Cass. 4011/13: con formula quindi piuttosto

ampia, tale da comprendere anche esigenze ritenute soggettivamente tali dai coniugi).

4.6. Inutilmente si discute quindi dell'epoca di insorgenza del credito per cui si agisce esecutivamente su di un bene oggetto di fondo patrimoniale, ove quel credito sia comunque pacificamente relativo ad esigenze o bisogni della famiglia.

Ciò che rileva, infatti, a fondare l'ordinaria assoggettabilità del bene, oggetto di fondo patrimoniale, ad espropriazione è l'intrinseca correlazione tra il credito azionato e la destinazione del primo: la limitazione teleologica della generale responsabilità patrimoniale, normalmente invece non riducibile per atto unilaterale del debitore, dei coniugi non soffre quindi restrizioni, perché la funzione di quei beni è rispettata proprio con la loro concreta utilizzazione per il soddisfacimento di crediti sorti in funzione dei bisogni della famiglia, sicché quei beni rispondono, in concreto, proprio alla finalità cui erano stati eccezionalmente riservati.

Non rileva quindi, se non altro nella fattispecie ed in ragione della sua peculiarità, sì da restare impregiudicata in questa sede, l'eventuale verifica della tenuta della giurisprudenza di legittimità in punto di estensione del divieto di espropriabilità ai crediti anteriori alla data di costituzione del fondo, ove volesse attribuirsi rilievo alle esigenze di parità di trattamento tra debitori, anche alla stregua delle alternative offerte dai nuovi strumenti

processuali di tutela apprestati dall'ordinamento anche per i cosiddetti insolventi civili.

4.7. Il rigetto dell'opposizione degli odierni ricorrenti poteva quindi basarsi semplicemente sulla conclusione raggiunta per prima dalla gravata sentenza, ove correttamente sviluppata o valorizzata e senza necessità di affrontare l'ulteriore - ed effettivamente problematico e controvertibile - profilo della rilevanza dell'epoca di insorgenza del credito.

Ma allora il motivo di ricorso non può condurre alla chiesta cassazione, potendo essere sufficiente, affinché sia conforme a diritto il dispositivo di rigetto dell'opposizione e se del caso così intendendosi corretta - se non limitata - la motivazione della gravata sentenza, l'applicazione alla fattispecie del seguente principio di diritto: a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale e dalla sua fonte (contrattuale od extracontrattuale), la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia, come nel caso in cui derivi da risarcimento per abusivo godimento abitativo del bene staggito proprio da parte dei coniugi, rende sempre e comunque legittima l'esecuzione su di un diritto reale oggetto di quel fondo.

5. Col secondo motivo, non rubricato, i ricorrenti lamentano contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta carenza di prova sull'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.

Ribatte la controricorrente per l'insussistenza di un vizio motivazionale censurabile in cassazione, configurando

il mezzo, piuttosto, un tentativo di riesame dei fatti di causa: ma comunque bene evincendosi il procedimento logico-giuridico posto dal giudice a base della gravata sentenza.

Il motivo è inammissibile, perché non è corredato da alcun momento di sintesi o riepilogo previsti dall'art. 366-bis cod. proc. civ.; eppure, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, applicabile per quanto ricordato sopra al punto 2, esige che a corredo del motivo di doglianza ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. siano formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680).

6. Infine, va esaminato il terzo motivo.

6.1. Con esso, la sola censura la gravata sentenza per l'esclusione della sua legittimazione ad opporsi in ordine al bene costituito in fondo patrimoniale, concludendo il mezzo col seguente testuale quesito: "ricorre la legittimazione ad agire ex art. 619 c.c. a favore della coniuge contitolare del diritto di proprietà sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, nel caso in cui gli stessi siano pignorati in forza del debito

personale del coniuge, contratto antecedentemente il matrimonio e la costituzione del fondo patrimoniale?".

6.2. Ribatte che la legittimazione ad agire della è stata, nella gravata sentenza, esclusa soltanto quanto all'originaria opposizione di terzo in merito al bene al cui pignoramento il creditore procedente aveva nelle more rinunciato: mentre sull'opposizione all'esecuzione sul residuo compendio immobiliare costituito in fondo patrimoniale la pronuncia del tribunale era stata di rigetto nel merito, con chiara, quand'anche implicita, affermazione della legittimazione della coniuge dell'originario unico titolare del bene.

6.3. Effettivamente, la gravata sentenza - alla seconda facciata, ultimo e penultimo capoverso - valuta l'inammissibilità (non esplicitata poi in dispositivo) della sola separata opposizione di terzo della (riunita all'originaria opposizione dispiegata), ma evidentemente solo in relazione al cespite riguardo al quale il 7.4.03 il giudice dell'esecuzione aveva ordinato la cancellazione dell'originario pignoramento, sia pure per intervenuta rinuncia parziale del procedente.

6.4. Il motivo di doglianza è pertanto inammissibile, perché prospetta una questione mai affrontata e risolta, e tanto meno nel senso contestato e neppure per implicito, dal giudice del merito.

7. Il ricorso - inammissibili il secondo ed il terzo motivo ed infondato il primo - va pertanto respinto ed i soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per la comunanza di posizione processuale, condannati al pagamento delle


spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di \_\_\_\_\_, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 4 giugno 2014.

Il Consigliere Estensore



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
del 20 AGO. 2014  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

